

ETAMBIENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE I

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(ART 25 NOBIS)

ETAMBIENTE S.P.A.
VIA DI ROCCA TEDALDA, 435 - 50136 – FIRENZE (FI)
PARTITA IVA: 06870020481

INDICE

LE FATTISPECIE DI REATO.....	3
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	4
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
PROCEDURE DI CONTROLLO	6

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art 25 novies del D. Lgs.231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di **ETAmbiente S.p.A.** Individua inoltre le cosiddette Attività "Sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate Attività "Sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ETAmbiente S.p.A.** i seguenti reati:

- **REATI IN MATERIA DI SOFTWARE E BANCHE DATI (ART. 171 BIS, COMMA 2 L. 633/1941 COMMA 2)**

Tale norma punisce chiunque (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore,
- ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore,
- concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

tramite qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire, facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono di seguito riepilogate:

- Riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi.
- Sviluppo e gestione di campagne pubblicitarie/di comunicazione.
- Installazione, gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati dal diritto d'autore nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre unità di memoria esterne rimovibili e/o tecnologie simili, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Gestione della documentazione

Di seguito sono indicati i presidi di controllo operativi, relativi ai processi sensibili/strumentali all'interno dei quali potrebbero potenzialmente essere perpetrati, i reati sopra elencati.

Gestione della documentazione:

In aggiunta a quanto previsto nella Parte Speciale B - Reati informatici (art. 24 bis)

- è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g. laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale della Società;
- sono previste procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti.

In merito alle attività di *marketing* e comunicazione

- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- il personale incaricato della Società predispone le attività di controllo e di monitoraggio relativamente ai materiali audio visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione della Società e provvede al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;
- documenti o le informazioni che costituiscono per l'azienda "*know how*" aziendale tecnico o commerciale protetto non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione del responsabile della Funzione; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura standard volta ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio intellettuale di **ETAmbiente S.p.A.**;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie e/o consulenti e/o fornitori definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie e/o consulenti e/o fornitori prevedono inoltre l'inserimento di apposite clausole che vincolano l'agenzia di comunicazione al rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico e del Codice di Comportamento della Società e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da **ETAmbiente S.p.A.**.